

Legge 190/2014, art.1, c.611

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RELAZIONE TECNICA DELLE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE-

I-INTRODUZIONE GENERALE E RELAZIONE TECNICA

Premessa

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

I sindaci entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco il soggetto preposto ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Trattandosi di competenza consiliare in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”, ai sensi della lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL, il presente piano proposto dal Sindaco, contenente altresì la relazione tecnica, viene rimesso all’approvazione del consiglio comunale.

Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Vengono di seguito elencate le partecipazioni DIRETTE detenute del Comune di Ronchis:

Le partecipazioni dell'ente

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	Tipologia partecipazione (D= DIRETTA)
NET SPA UDINE	PUBBLICA
CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE SPA UDINE	PUBBLICA

Denominazione Società Partecipata	Valore del Patrimonio netto al 31/12/2013	Percentuale di partecipazione	Anno ultimo risultato economico disponibile	Ultimo Risultato economico disponibile 31/12/2013
NET S.p.A.	9.776.200,00	0,641%	2013	769.288
C.A.F.C. S.p.A.	39.999.567,75	0,925191%	2013	3.976.528

II - PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

NET SPA UDINE:

NET SPA provvede all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e dei relativi tributi: detta società svolge, in modalità in house un servizio pubblico. L'attività svolta dalla stessa pertanto rientra nella nozione di servizi di interesse generale, che va ricondotta alla definizione presente nel trattato dell'Unione Europea che vi annovera quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e alla previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e sicurezza della persona, libertà di circolazione oltreché ai servizi pubblici tradizionali: quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas. L'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 inoltre definisce servizio pubblico locale "la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

Esaminata quindi la partecipazione detenuta alla luce dei criteri evidenziati dalla L. 190/2014 art. 1, commi 611 e s.:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione:
 - NET SPA svolge un servizio pubblico a pieno rientrante tra le funzioni istituzionali dell'Ente Locale;
 - è una società a capitale interamente pubblico;
 - svolge la parte più rilevante della propria attività nei confronti degli Enti Pubblici soci;
 - assicura, tramite specifica previsione statutaria e Convenzione tra i soci pubblici affidanti, l'esercizio di un controllo analogo a quello svolto sui propri uffici e servizi;
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:
 - NET SPA al 31/12/2014 risulta essere composta da n. 5 amministratori e n. 97 dipendenti. ;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni:
 - NET SPA gestisce il servizio di igiene ambientale per conto degli Enti soci, affidanti in house. La partecipazione è essenziale al rispetto dei requisiti giuridicamente indispensabili alla validità del modello in house adottato;
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica:
 - NET SPA, dato il servizio che svolge, favorisce le politiche di aggregazione con altri soggetti pubblici al fine di ottimizzare le metodologie di raccolta e completare la filiera dei rifiuti in Regione.
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
 - NET SPA ha una situazione economico-patrimoniale solida e positiva con risultati di gestione positivi come risultante dai bilanci pubblicati. C'è inoltre un costante monitoraggio in termini di contenimento dei costi;
 - Compensi organi amministrativi: Come da allegato n°6

Si precisa che in materia di personale dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali, non sussiste più l'obbligo di consolidare il costo del personale delle società partecipate con quello degli Enti Locali (come era in vigore dell'art.76, c.7 D.L. 112/2008, ora abrogato). , ferme restando le disposizioni già indicate al paragrafo "Attuazione" in materia di mobilità del personale e gestione delle eccedenze. Vi è comunque l'obbligo che l'Ente socio adotti atti di indirizzo, verso le proprie società in house, che definiscano specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale.

Ulteriori informazioni sono state fornite da NET Spa e allegate alla presente relazione (allegati 5,6).

Alla luce della disamina dei criteri sopra esposti si ritiene ricorrano tutti i presupposti normativi per il mantenimento della partecipazione detenuta.

CAFC SPA

CAFC SPA è affidatario diretto in house del servizio idrico integrato (ex D.Lgs. 152/2006¹ e L.R. 13/2005) a livello di ambito, in forza di deliberazioni assunte dall'Assemblea della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli. La Consulta ha assorbito le competenze dei singoli Enti Locali in materia di individuazione del gestore del servizio dal 01.01.2009, ferma restando la partecipazione dell'Ente Locale a CAFC SpA.

Inoltre, è legittimamente ed obbligatoriamente (in forza delle citate deliberazioni della Consulta) affidatario del Servizio Idrico integrato.

L'attività svolta dalla stessa pertanto rientra nella nozione di servizi di interesse generale, che va ricondotta alla definizione presente nel trattato dell'Unione Europea che vi annovera quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e alla previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e sicurezza della persona, libertà di circolazione oltreché ai servizi pubblici tradizionali: quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas. L'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 inoltre definisce servizio pubblico locale "la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

Esaminata quindi la partecipazione detenuta alla luce dei criteri evidenziati dalla L. 190/2014 art. 1, commi 611 e s.:

- a) *Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione:*
 - CAFC SPA svolge un servizio pubblico a pieno rientrante tra le funzioni istituzionali dell'Ente Locale. Inoltre, è legittimamente ed obbligatoriamente (in forza delle citate deliberazioni della Consulta) affidatario del Servizio Idrico integrato.
- b) *Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:*
 - CAFC SPA al 31/12/2014 risulta essere composta da n. 1 amministratori e n. 215 dipendenti;
- c) *Eliminazione delle partecipazioni detenute in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni:*
 - CAFC SPA è l'unico gestore del Servizio Idrico Integrato per gli EE.LL. soci.
- d) *Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica:*
 - CAFC SPA, ferma restando la competenza esclusiva della Consulta nell'individuazione del gestore d'ambito, ai sensi degli artt. 147, c. 2, lettera b) e 149-bis, c. 1. D.Lgs 152/2006, come modificati dall'art. 7, c.1, lettera b), numero 4) DL 113/2014 ed art. 1, c. 615 L. 190/2014 è stata reintrodotta l'obbligatorietà dell'affidatario unico per ambito e pertanto CAFC è destinato a diventare l'aggregatore di altri soggetti gestori.
- e) *Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*
 - CAFC SPA ha un Amministratore Unico e persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive della CATO Centrale Friuli e AEEGSI (Autorità di regolazione nazionale). Applica inoltre un costante monitoraggio sul rapporto tra le spese di personale e costi diretti (< 24%).
 - Compensi organi amministrativi: Amministratore Unico: € 41.001,41 (anno 2013) e € 45.970,47 (anno 2014);

Si precisa che in materia di personale dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali, non sussiste più l'obbligo di consolidare il costo del personale delle società partecipate con quello degli Enti Locali (come era in vigore dell'art.76, c.7 D.L. 112/2008, ora abrogato). Vi è comunque l'obbligo che l'Ente socio adotti atti di indirizzo, verso le proprie società in house, che definiscano specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale. Indirizzi relativi alla politica del personale che CAFC S.p.A.

¹ L'art. 149 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che: "l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale".

intende perseguire nel biennio 2015÷ 2016, saranno approvati con successivi atti esecutivi del presente piano con deliberazione di Giunta comunale, ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis D.L. 112/20082.

Ulteriori informazioni sono state fornite da CAFC Spa e allegate alla presente relazione (allegati 1,2,3,4).

Alla luce della disamina dei criteri sopra esposti si ritiene ricorrano tutti i presupposti normativi per il mantenimento della partecipazione detenuta.

² *Le ... società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le ... società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1^o gennaio 2014 [soppressione ex art. 3, c. 5-quinques D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014...]."*

Partecipazioni di 2° livello

Per completezza, si precisa che il comune si impegna a verificare l'attivazione di azioni di semplificazione e razionalizzazione rispetto alle partecipazioni di 2° livello suindicate entro il termine previsto del 31.12.2015.

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA
EXE SPA – PARTECIPATA DI NET AL 17,96%
ECO SINERGIE – PARTECIPATA DI NET ALLO 0,46%
FRIULAB – PARTECIPATA DI CAFC AL 73,50%

Controllo dell'ente locale sulle società partecipate

Con riferimento al contenuto del presente Piano, l'ente attiverà un costante sistema di controllo interno sull'attività delle società controllate, effettuando, tra l'altro, un costante monitoraggio rispetto i risultati economici positivi o negativi del rendiconto (bilancio civilistico) al fine di evitare che risultati negativi, rispetto i vincoli di spesa da parte delle società partecipate e le misure di contenimento delle dinamiche retributive nelle società partecipate. '

IL SINDACO
